

Comune di Canobbio

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA GESTIONE DEI
RIFIUTI**



Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti

Indice

Disposizioni generali

- Art. 1 Campo d'applicazione
- Art. 2 Competenza
- Art. 3 Categorie di rifiuti, definizioni
- Art. 4 Compiti del Comune
- Art. 5 Doveri dei detentori e/o produttori di rifiuti

Organizzazione dello smaltimento pubblico

- Art. 6 Raccolta dei rifiuti domestici e raccolte separate
- Art. 7 Utenti autorizzati
- Art. 8 Imballaggi, contenitori e esposizione
- Art. 9 Rifiuti esclusi dalla raccolta

Tasse

- Art. 10 Copertura dei costi
- Art. 11 Prelievo delle tasse
- Art. 12 Obbligo di pagamento della tassa base
- Art. 13 Determinazione delle tasse

Rimedi giuridici

- Art. 14 Notifica della tassa base - mezzi e termini di ricorso - agevolazioni

Disposizioni particolari, contravvenzioni

- Art. 15 Contravvenzioni
- Art. 16 Facoltà di controllo

Disposizioni finali e transitorie

- Art. 17 Altre disposizioni
- Art. 18 Entrata in vigore

Il **Comune di Canobbio** emana, in base alla "*Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb del 24.03.2004)*" e alla "*Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb del 7 ottobre 1983)*" il seguente Regolamento.

Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

- ¹ Il regolamento disciplina la raccolta, il deposito, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti nel Comune di Canobbio.
- ² Esso è applicabile su tutto il territorio comunale, per gli utenti specificati all'art. 7 del presente regolamento.
- ³ Il regolamento è valido per i detentori e/o produttori di rifiuti.

Art. 2 Competenza

- ¹ Il Comune organizza la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani.
- ² L'attuazione del presente regolamento compete al Municipio. Esso emana un'ordinanza di applicazione.
- ³ Il Municipio può affidare parzialmente o totalmente l'attuazione dei suoi compiti a privati.
- ⁴ Il Comune promuove la sensibilizzazione e l'educazione ambientale nello specifico ambito della produzione, della separazione, del riciclaggio, della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti attraverso il dicastero "Protezione Ambiente" e l'Istituto Scolastico comunale.

Art. 3 Categorie di rifiuti, definizioni

- ¹ Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché i rifiuti di aziende industriali e artigianali che presentano una composizione di sostanze paragonabile ai rifiuti domestici. Sono considerati rifiuti urbani segnatamente i rifiuti domestici, i rifiuti ingombranti domestici e i rifiuti raccolti separatamente:
 - a) rifiuti domestici: sono rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
 - b) rifiuti ingombranti domestici: sono rifiuti domestici che per le loro dimensioni o il peso non trovano posto negli imballaggi autorizzati;
 - c) rifiuti raccolti separatamente: sono rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o a un trattamento speciale;
- ² Sono rifiuti industriali o aziendali i rifiuti provenienti da imprese (industria, artigianato, commercio, servizi, agricoltura e selvicoltura) che per la composizione non sono considerati rifiuti urbani.
- ³ Sono rifiuti speciali i rifiuti aziendali e domestici designati come tali nell'ordinanza federale sul traffico dei rifiuti speciali (OTRif).

Art. 4 Compiti del Comune

- ¹ Il Comune organizza la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani.
- ² Il Comune promuove la separazione dei rifiuti, e organizza dei centri e sottocentri di consegna e separazione dei rifiuti urbani.
- ³ Il Comune promuove il compostaggio individuale, e organizza una piazza di compostaggio.
- ⁴ Il Comune informa la popolazione delle decisioni prese in merito alla gestione comunale dei rifiuti.
- ⁵ Il Comune provvede alla sistemazione e allo svuotamento regolare dei cestini per rifiuti in zone molto frequentate come piazze pubbliche, punti panoramici e aree di ricreazione.
- ⁶ Il Comune organizza la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ingombranti, presso l'ecocentro in zona Ganna.

Art. 5 Doveri dei detentori e/o produttori di rifiuti

- ¹ I rifiuti domestici e i rifiuti ingombranti domestici devono essere consegnati al servizio di raccolta organizzato dal Comune o al punto di raccolta.
- ² I rifiuti raccolti separatamente vanno consegnati nei centri di raccolta o ai servizi di raccolta incaricati se non possono essere consegnati nei punti vendita. Non possono essere mischiati con altri rifiuti.
- ³ Un'azienda che produce rifiuti separati in quantità maggiore rispetto alle economie domestiche, deve provvedere essa stessa al loro smaltimento o affidarne l'incarico a terzi. Il Comune va in precedenza informato.
- ⁴ I rifiuti industriali o aziendali (scarti di produzione) vanno smaltiti dai detentori a proprie spese, separatamente dalle raccolte comunali. Essi possono essere consegnati al servizio di raccolta o nei centri di raccolta del Comune soltanto previa autorizzazione del Municipio.
- ⁵ I rifiuti speciali vanno smaltiti dai detentori secondo le prescrizioni federali e cantonali.
- ⁶ È vietato immettere i rifiuti, anche se triturati, nelle canalizzazioni.

Organizzazione dello smaltimento pubblico

Art. 6 Raccolta dei rifiuti domestici e raccolte separate

- ¹ Il Municipio stabilisce nell'ordinanza d'applicazione il servizio di raccolta e le modalità di consegna dei vari rifiuti.
- ² Tutti i rifiuti che non possono essere raccolti nell'ambito dei servizi di raccolta devono essere eliminati da chi li produce a proprie spese e in conformità con la legislazione vigente in materia.

Art. 7 Utenti autorizzati

- ¹ Il servizio di raccolta e i centri di raccolta sono a disposizione unicamente per gli utenti del Comune di Canobbio (residenti, persone fisiche e giuridiche per l'attività svolta sul territorio comunale).
- ² I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune non possono essere smaltiti tramite questi servizi di smaltimento.

Art. 8 Imballaggi, contenitori e esposizione

- ¹ I rifiuti solidi urbani possono essere esposti solo negli imballaggi e nei

contenitori autorizzati.

- ² Il Municipio stabilisce nell'ordinanza d'applicazione gli imballaggi autorizzati e la modalità di esposizione o consegna.
- ³ Il Municipio può ordinare per stabili abitativi e complessi residenziali aventi quattro o più unità abitative l'esposizione in contenitori.
- ⁴ I cestini pubblici per i rifiuti a norma dell'articolo 4 capoverso 5 servono alla raccolta di rifiuti di piccole dimensioni, e non possono essere utilizzati per smaltire i rifiuti domestici o oggetti ingombranti.

Art. 9 Rifiuti esclusi dalla raccolta

I seguenti tipi di rifiuti sono esclusi dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti domestici e dei rifiuti domestici ingombranti:

- gli apparecchi elettronici come televisori, radio e computer;
- gli apparecchi elettrici come frullatori, rasoi o aspirapolvere;
- gli apparecchi refrigeranti come frigoriferi e congelatori;
- i rifiuti speciali come batterie, lampade fluorescenti, sostanze chimiche o olii;
- autoveicoli da rottamare e loro componenti;
- rifiuti edili, terra, sassi e fanghi;
- cadaveri di animali, scarti di macelleria e di macellazione;
- sostanze autoinfiammabili, esplosive e radioattive.

Tasse

Art. 10 Copertura dei costi

- ¹ Per il finanziamento della gestione dei rifiuti il Comune preleva delle tasse. Queste sono composte da una tassa proporzionata al volume e dalla tassa base.
- ² Le tasse sono calcolate in modo da coprire i costi dello smaltimento dei rifiuti urbani nonché gli altri oneri della gestione comunale dei rifiuti e da consentire una remunerazione e un ammortamento adeguati del capitale investito.

Art. 11 Prelievo delle tasse

- ¹ La tassa proporzionata al volume copre i costi per lo smaltimento dei rifiuti domestici.
- ² È prelevata inoltre una tassa base a copertura degli oneri di servizio, segnatamente i costi per le raccolte differenziate, per l'informazione e la consulenza nonché per il personale e l'amministrazione. Il calcolo della tassa base avviene per persona o posto di lavoro. Il Municipio aumenta la tassa base in modo adeguato per le aziende che producono quantità nettamente maggiori di rifiuti separati rispetto a un'economia domestica e diminuisce la tassa base alle aziende che provvedono a smaltire tali rifiuti a proprie spese.

Art. 12 Obbligo di pagamento della tassa base

Sono soggetti all'obbligo del pagamento della tassa base tutti gli utenti definiti dall'art. 7 del presente regolamento.

Art. 13 Determinazione delle tasse

¹ Il Municipio fissa l'ammontare delle singole tasse nonché i criteri per la loro determinazione tramite ordinanza.

² Esso adegua periodicamente tutte le tasse sulla scorta dei preventivi e consuntivi.

³ Tassa base annuale:

a) Economie domestiche
composte da una persona da CHF 40.00 a CHF 70.00

b) Economie domestiche
composte da più persone da CHF 70.00 a CHF 120.00

c) Aziende - altri utenti
da 1 a 3 persone dipendenti da CHF 100.00 a CHF 140.00
da 4 a 9 persone dipendenti da CHF 140.00 a CHF 250.00
da 10 e più persone dipendenti da CHF 250.00 a CHF 400.00

d) Adeguamento tassa base
- riduzione tassa basse fino al 50 % alle aziende che provvedono a smaltire i rifiuti riciclabili in proprio;
- aumento tassa base fino al 200 % alle aziende che producono quantità nettamente maggiori dei rifiuti riciclabili (superiori a kg 1'000 all'anno) rispetto ad un'economia domestica, che in media ne produce kg 500.

Le tasse elencate si intendono IVA esclusa.

In caso di arrivo o partenza dal Comune nel corso dell'anno civile la tassa deve essere corrisposta pro-rata temporis.

⁴ Tassa sulla quantità proporzionale al volume:

a) Sacco da litri 17 da CHF 0.60 a CHF 1.00
b) Sacco da litri 35 da CHF 1.20 a CHF 2.00
c) Sacco da litri 60 da CHF 2.00 a CHF 3.20
d) Sacco da litri 110 da CHF 3.50 a CHF 5.50
e) Contenitori da 800 litri (per vuotatura) da CHF 25.00 a CHF 35.00

Rimedi giuridici

Art. 14 Notifica della tassa base - mezzi e termini di ricorso - agevolazioni

¹ La tassa base viene notificata una volta all'anno.

² Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dalla notifica.

³ La tassa deve essere pagata entro 30 giorni dalla notifica. Trascorso questo termine decorre un interesse di ritardo annuo al tasso legale vigente.

⁴ La tassa cresciuta in giudicato è parificata a titolo esecutivo secondo gli art. 80 LEF e 28 LALEF.

⁵ Agevolazioni:

- a) per le economie domestiche che ne fanno richiesta, per ogni figlio a carico da 0 fino a 3 anni, e per persone che soffrono di incontinenza dietro presentazione di un certificato medico, consegna gratuita di 2 rotoli di 10 sacchi all'anno della capacità di 35 litri (oppure 4 rotoli da 17 litri).
In seguito, dai 4 ai 6 anni, sempre per le famiglie che ne fanno richiesta, 1 rotolo da 35 litri (oppure 2 rotoli da 17 litri);
- b) per manifestazioni aperte alla popolazione organizzate dalle associazioni di Canobbio, il Municipio può decidere di fornire sacchi gratuitamente.

Disposizioni particolari, contravvenzioni

Art. 15 Contravvenzioni

- ¹ Le infrazioni alle prescrizioni del presente Regolamento sono passibili di una multa da CHF 100.00 a CHF 2'000.00 da applicarsi dal Municipio conformemente alla procedura prevista dalla Legge Organica Comunale.
- ² Contro la decisione di multa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione.
- ³ Sono riservate eventuali azioni per il risarcimento dei danni, oltre che la segnalazione ai servizi cantonali competenti nei casi di violazione di disposizioni cantonali.

Art. 16 Facoltà di controllo

- ¹ In caso di presumibili infrazioni al Regolamento, o se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti e ispezionati a fini di controllo e accertamento da incaricati del Municipio.

Disposizioni finali e transitorie

Art. 17 Altre disposizioni

- ¹ Per quanto non contemplato nel presente Regolamento fanno stato le disposizioni legislative federali e cantonali in materia.

Art. 18 Entrata in vigore

- ¹ Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio comunale e la ratifica da parte del Dipartimento delle Istituzioni.
- ² Il presente regolamento sostituisce quello approvato in data 5 aprile 1983, come pure tutte le precedenti disposizioni in materia.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario:

R. Lurati

F. Lurati

- Approvato dal Consiglio comunale in data 3 aprile 2006.
Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli Enti locali il 13 giugno 2006.
- Modifiche art. 8, 10, 11, 13 e 14 adottate dal Consiglio Comunale nella seduta del 27 luglio 2009 ed approvate dalla Sezione enti locali in data 14 dicembre 2009.